

CIRCOLARE TECNICA

Prot. DC2026MGR067

Milano, 27-05-2026

A tutti gli Organismi di Verifica e Validazione accreditati/accreditandi

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 19/2026 - Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Validazione e Verifica secondo il Regolamento (UE) 2023/956 ed il Regolamento delegato (UE) 2025/2551, per le attività di verifica delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione secondo il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere – CBAM.

Il quadro generale di riferimento

Lo schema CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956, modificato dal Reg. 2025/2083 (di seguito indicato come Reg. CBAM), si può ricomprendere nel novero dei “tributi ambientali” di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’implementazione del meccanismo CBAM, il quale permette agli importatori l’utilizzo dei valori effettivi da indicare nelle dichiarazioni dal 2027, costituisce una priorità per l’Unione Europea e per la divisione DG TAXUD della Commissione europea.

Le emissioni incorporate nelle merci importate a cui sarà applicato il Regolamento sono sia quelle dirette che quelle indirette, ad eccezione dei prodotti elencati nell’Allegato II per cui sarà richiesta la rendicontazione delle sole emissioni dirette.

Allo stato attuale l’applicazione del CBAM è prevista limitatamente alle attività di produzione di beni con generazione di alta intensità di carbonio, in particolare:

- 1) Cemento;
- 2) Ghisa, ferro, acciaio;
- 3) Alluminio;
- 4) Fertilizzanti
- 5) Energia elettrica;
- 6) Idrogeno.

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 – 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26 – 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

Entrata in vigore

La presente Circolare integra la Circolare informativa DC N. 07/2026. Le attività di accreditamento seguiranno la cronologia temporale indicata nella Circolare informativa indicata.

Il processo di verifica

Regole di verifica

Norma di accreditamento	ISO/IEC 17029:2022 ISO 14065:2022 Regolamento delegato (UE) 2025/2551 e s.m.i., che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accREDITamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accREDITati, per la revoca dell'accREDITamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accREDITamento
Norma e requisiti di Verifica	Regolamento (UE) 2023/956 e s.m.i. che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546 e s.m.i. relativo all'applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate a norma del regolamento (UE) 2023/956
Criteri di Competenza del Gruppo di Verifica	Si faccia riferimento all'Allegato 2 Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 punti: <ul style="list-style-type: none">• 1.1 "Competence process, competence criteria and performance monitoring";• 1.2 "Competence requirements for CBAM auditors";• 1.4 "Involvement of technical experts in verification";• 2.1.5 "Independent review".
Criteri di competenza dell'Independent reviewer e dell'Independent review	Si faccia riferimento all'Allegato 2 Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 punti: <ul style="list-style-type: none">• 1.3 "Competence requirements for independent reviewers.
Campo di applicazione	E' definito dal Regolamento (UE) 2023/956, in particolare all'Articolo 2 ed alle categorie di merci riportate nell'Allegato I: <ol style="list-style-type: none">1) Cemento;2) Ghisa, ferro, acciaio;3) Alluminio;4) Fertilizzanti;5) Energia elettrica;6) Idrogeno.

Processo di accreditamento

Possono effettuare richieste di accreditamento le organizzazioni che rispettano le condizioni indicate all'Articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2025/2551.

Le informazioni riguardo le tempistiche di presentazione e modalità di sottomissione delle domande, sono riportati nella Circolare informativa ACCREDIA n. 07/2026. Nei punti che seguono, sono dettagliati i requisiti e le informazioni sui processi di accreditamento corrispondenti alle casistiche ricomprese nella Circolare informativa di riferimento per lo schema CBAM.

Si rammenta che la trasmissione delle domande oltre i termini temporali indicati nella Circolare informativa, comporterà la non accettazione delle stesse.

Nel trasmettere la domanda di accreditamento, il VB dovrà indicare il gruppo di attività CBAM di cui all'Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 rispetto al quale intende richiedere l'accredimento.

A seguito di un'interpretazione dei Regolamenti applicabili da parte della EA Task Force Group CBAM, i CBAM Activity Group I, II, III, IV e V sono da considerarsi sempre in associazione con l'Activity Group LII. Pertanto, i VB che intendono presentare domanda di accreditamento per uno o più dei suddetti CBAM Activity Group devono includere nella domanda anche l'Activity Group LII.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle attività previste in relazione a ciascun caso individuato da ACCREDIA.

Si precisa che il numero di giorni indicato potrebbe essere soggetto a variazioni in funzione dell'esito dell'analisi dei rischi condotta da ACCREDIA, la quale tiene conto degli elementi indicati all'Articolo 5, comma 2 del Regolamento Delegato (UE) 2025/2551.

A Organismo accreditato da ACCREDIA per ISO/IEC 17029, ISO 14065 e programme EU ETS	Rientrano in questa categoria, le richieste da parte di VB già accreditati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività elencate nell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 2025/2551. In questo caso, il VB può chiedere un'estensione dell'ambito di accreditamento ai corrispondenti gruppi di attività CBAM elencati in tale allegato. <ul style="list-style-type: none">• Esame documentale di 1 giorno• Verifica in Sede di Estensione 1 giorno• una verifica di Accompagnamento di Estensione. L'accredimento può essere concesso in forma condizionata, subordinatamente all'effettuazione della Verifica in Accompagnamento di estensione, da effettuarsi in occasione della prima attività utile e comunque entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di accreditamento. Con riferimento ad una singola riga della tabella di cui all'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2025/2551, che associa un CBAM Activity Group (prima colonna) con i corrispondenti EU ETS Activity Group (terza colonna), un VB già accreditato per tutti gli EU ETS Activity
--	--

	<p>Group ivi indicati, può presentare domanda di estensione dell'accREDITAMENTO al CBAM Activity Group associato, che sarà oggetto di una Verifica in Accompagnamento di ACCREDIA.</p> <p>Nel caso in cui sia già accreditato per più EU ETS Activity Group (terza colonna) riportati in due o più righe della stessa tabella, un VB può presentare domanda di estensione dell'accREDITAMENTO in tutti i corrispondenti CBAM Activity Group associati (prima colonna).</p> <p>In questo caso, ACCREDIA prevede l'effettuazione di una Verifica in Accompagnamento in uno solo degli Activity Group oggetto della domanda, scelto a sua discrezione, senza richiedere una VA separata per ciascuno degli altri CBAM Activity Group.</p>
B	<p>Organismo accreditato da ACCREDIA per ISO/IEC 17029 ed ISO 14065</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giornata; • Verifica in Sede di Estensione 2 giorni; • Verifica di Accompagnamento di Estensione per ogni gruppo di Attività CBAM richiesto.
C	<p>Organismo accreditato ISO/IEC 17029 ed ISO 14065 da Ente di AccREDITAMENTO firmatario degli accordi IAF/MLA per Verifica e Validazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame documentale di 1 giorno; • Verifica in Sede di accREDITAMENTO 4 giornate; • Verifica di Accompagnamento di accREDITAMENTO per ogni gruppo di attività CBAM richiesto.

Oltre alla documentazione indicata nelle Domande, si richiede di corredare la domanda con:

- Manuale del sistema di gestione (Art. 3 comma a “ [...] the quality management system referred to in Section 1.5.2 of Annex II”;
- una descrizione del processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'allegato II, sezione 1.7.5, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e sull'indipendenza del richiedente e del suo personale; (Art. 3 comma c);
- l'elenco degli esperti tecnici in materia di verifica e del personale chiave che partecipano alla verifica delle relazioni sulle emissioni dei gestori; (Art. 3 comma d);
- una descrizione delle procedure e dei processi relativi alla documentazione interna di verifica (audit interni) indicata alla sezione 2.16 dell'Allegato II del Regolamento Delegato (UE) 2025/2551; (Art. 3 comma e);
- i registri che dimostrino l'osservanza dei requisiti di competenza ed imparzialità del proprio personale come richiesto dal Regolamento Delegato (UE) 2025/2551 ed in conformità agli standard ISO/IEC 17029 ed ISO 14065 (Art. 3 comma f).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione